



Autorità Nazionale Anticorruzione

Delibera n. 48 del 30 gennaio 2019

Deposito del lodo presso la Camera arbitrale, a cura del collegio arbitrale, con modalità informatiche e telematiche ai sensi dell'art. 209, comma 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 39 del 15 febbraio 2019)

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel seguito, anche “Codice”) e s.m.i. e, in particolare, l'art. 213 secondo cui la vigilanza e il controllo sui contratti pubblici e l'attività di regolazione degli stessi, sono attribuiti, nei limiti di quanto stabilito dal codice, all'Autorità Nazionale Anticorruzione (nel seguito, anche “ANAC” o Autorità) di cui all'art. 19 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che agisce anche al fine di prevenire e contrastare illegalità e corruzione;

VISTO l'art. 209 del Codice secondo cui le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui agli artt. 205 e 206 del Codice possono essere deferite ad arbitri di cui all'albo formato e tenuto dalla Camera arbitrale ai sensi del successivo art. 210;

VISTO l'art. 210 del Codice che prevede l'istituzione presso l'ANAC della Camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture (di seguito “Camera arbitrale”) la quale cura la formazione e la tenuta dell'Albo degli arbitri per i contratti pubblici, redige il codice deontologico degli arbitri camerali e provvede agli adempimenti necessari alla costituzione e al funzionamento del collegio arbitrale;

VISTO, in particolare, l'art. 209, comma 13, del Codice che stabilisce che il deposito del lodo presso la Camera arbitrale è effettuato, a cura del collegio arbitrale, in tanti originali quante sono le parti, oltre a uno per il fascicolo d'ufficio *ovvero con modalità informatiche e telematiche determinate dall'ANAC*;

VISTO il *memorandum* d'intesa del 10 settembre 2018 sottoscritto tra l'Autorità e la Camera arbitrale, finalizzato a prevedere, in particolare, la reciproca consultazione e l'acquisizione del contributo di esperienza e specialistico della Camera al fine di assumere decisioni condivise o anche soltanto coerenti;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il Codice dell'amministrazione digitale (nel seguito, anche "CAD") e, in particolare, l'art. 20, comma 1-*bis*, ai sensi del quale il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'art. 2702 del codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'Agenzia per l'Italia Digitale con le Linee guida con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e la non modificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore;

VISTO l'art. 21, comma 2-*ter*, del CAD secondo cui ogni altro atto pubblico redatto su documento informatico è sottoscritto da pubblico ufficiale a pena di nullità con firma elettronica qualificata o digitale;

VISTO il D.P.C.M. 3 dicembre 2013 dettante "Regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5-*bis*, 23-*ter*, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44, 44-*bis* e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005;

VISTO il D.P.C.M. 13 novembre 2014 dettante "Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-*bis*, 23-*ter*, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al d. lgs. n. 82 del 2005" e, in particolare, gli artt. 3 e 4;

VISTO il regolamento della Camera arbitrale del 14 gennaio 2015;

VISTO il Comunicato n. 36 del 4 luglio 2002 concernente "Modalità operative per il deposito dei lodi presso la camera arbitrale (ex art. 241, comma 10, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163);

RITENUTO di dovere dare attuazione al summenzionato art. 209, comma 13, del Codice nella parte in cui prevede che l'Autorità determini le modalità telematiche e informatiche per il deposito dei lodi presso la Camera arbitrale;

VISTI i verbali n. 426 del 19 gennaio 2017 e n. 445 del 10 settembre 2018 con cui la Camera arbitrale ha sottoposto all'Autorità la questione del deposito del lodo telematico;

VISTA la decisione assunta dal Consiglio dell'Autorità nell'adunanza del 19 dicembre 2018;

VISTO il verbale n. 449 del 16 gennaio 2019 con cui la Camera arbitrale ha approvato, con proposte di modifica, la delibera sulle modalità di deposito telematico;

DELIBERA

di approvare le seguenti istruzioni per il deposito del lodo presso la Camera arbitrale, a cura del collegio arbitrale, con modalità informatiche e telematiche.

Art. 1

Deposito con modalità informatiche e telematiche del lodo arbitrale in originale digitale

Ai sensi e per gli effetti del deposito di cui all'art. 209, comma 13, d.lgs. n. 50/2016, il lodo formato in originale digitale, munito di firma elettronica qualificata o digitale degli arbitri, dovrà essere trasmesso a cura del Presidente o del segretario del Collegio arbitrale e tramite casella di posta elettronica certificata, all'indirizzo di PEC protocollo@pec.anticorruzione.it.

L'imposta di bollo dovrà essere assolta in modo virtuale, in applicazione dell'art. 15 del d.P.R. n. 642/1972 e secondo le modalità attuative previste dai vigenti provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate (attualmente Risoluzione 12/E del 3 febbraio 2015 e Circolare 16/E del 14 aprile 2015).

In particolare, dovranno essere riportati sul documento la modalità di assolvimento virtuale dell'imposta di bollo e gli estremi dell'autorizzazione rilasciata dalla Direzione dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente. Ai fini del calcolo dell'importo dovuto, le marche da bollo, attualmente nella misura unitaria di Euro 16,00, devono essere conteggiate in modo che corrispondano a una marca ogni quattro facciate per un totale massimo di cento righe, moltiplicato per il numero di originali disposto dall'art. 209, comma 13, del d.lgs. n. 50/2016.

In difetto del rispetto delle modalità indicate ai punti precedenti, il deposito del lodo non sarà ritenuto perfezionato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 209, commi 12 e 13, del d.lgs. n. 50/2016.

Il lodo in formato digitale è soggetto a conservazione ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 a cura della segreteria della Camera arbitrale.

Resta ferma la possibilità di trasmissione del lodo secondo le modalità attualmente vigenti.

Art. 2

Invio telematico del lodo arbitrale

Il lodo arbitrale in originale digitale non dovrà superare la grandezza di 30 Mbyte e dovrà altresì essere formato, trasmesso e ricevuto in conformità ai principi, in quanto compatibili e applicabili, espressi all'art. 16-*bis* del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, in materia di obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali, e provvedimenti attuativi.

Art. 3

Entrata in vigore

La presente delibera acquista efficacia con il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente
Raffaele Cantone

Approvato dal Consiglio nell'adunanza del 30 gennaio 2019

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 1 febbraio 2019

Il Segretario Maria Esposito